

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1208-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1965

---

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1965

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi  
Memorandum, concluso a Roma il 7 dicembre 1962

---

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti internazionali che regolano l'aviazione civile sono retti dalla Convenzione firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale ha dato origine alla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI): a tale Convenzione ed organizzazione, aperta ad ogni Stato che intenda aderirvi, ha appunto aderito il nostro Paese ormai da molti anni.

Dovendosi regolare i rapporti fra il nostro Paese ed il Congo, si è addivenuti all'Accordo aereo concluso a Roma il 7 dicembre 1962.

Tale Accordo è perfettamente in linea con tutti gli altri accordi (oltre 30) del genere che l'Italia ha concluso in base ai principi della Convenzione citata e ne adatta opportunamente l'applicazione nelle relazioni fra l'Italia ed il Congo.

La rotta italiana, con diritti di traffico, stabilita nell'annesso Accordo, è la seguente: Roma-Leopoldville-Johannesburg e viceversa, mentre la rotta congolese segue il tragitto: Leopoldville-Roma-Bruxelles e viceversa.

È opportuno rilevare l'importanza della linea italiana, a lungo tragitto sulla direttrice di Leopoldville verso Johannesburg (Sud Africa), ove fa capo anche l'altra importante linea aerea italiana, che abbraccia il continente africano sulla direttrice Nairobi-Johannesburg.

I servizi rispettivi stabiliti dall'Accordo italo-congolese vengono assicurati per ora con carattere di frequenza settimanale. Ma è prevista la possibilità futura di allargamento delle reciproche attività dopo preventive intese da prendersi tra i Governi sulla base dell'Accordo concluso e in relazione naturalmente alle esigenze di sviluppo del traffico aereo negli anni futuri.

I fini dello sviluppo delle relazioni aereo-commerciali del nostro Paese, e dello sviluppo dell'Aviazione civile nel mondo, si inscrivono nella creazione e nella attuazione di questa rete di Accordi, di cui quello presente è una utile maglia. Ne proponiamo quindi l'approvazione.

MONTINI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.